REGOLAMENTO N. 62/64/CEE DEL CONSIGLIO

del 3 giugno 1964

relativo alla definizione dei principi riguardanti gli interventi sul mercato del burro

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 13/64/CEE del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1) ed in particolare l'articolo 21, paragrafo 4,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che il Consiglio deve stabilire i principi secondo i quali sono prese le misure d'intervento e sono concessi gli aiuti all'ammasso privato, nonché i principi relativi agli scambi del burro che proviene dagli ammassi ed allo smaltimento delle eccedenze di burro ;

Considerando che il mantenimento delle caratteristiche naturali del burro costituisce un fattore determinante della posizione competitiva di tale prodotto sul mercato ; che è tuttavia inevitabile un certo deprezzamento durante il periodo d'immagazzinamento ; che è necessario vigilare affinchè la politica d'intervento tenga conto di questi due fattori ;

Considerando che l'organismo d'intervento deve assicurarsi della qualità del burro e vigilare affinchè le operazioni di ammasso ne consentano la buona conservazione ;

Considerando che al fine di limitare i rischi di acquisto di burro di cattiva qualità, è necessario prevedere criteri relativi alle facoltà di conservazione del burro ; che, per incoraggiare gli sforzi realizzati per migliorare la capacità di conservazione del burro, occorre prevedere una riduzione del prezzo d'acquisto se durante un certo periodo probativo di immagazzinamento, la diminuzione della qualità del prodotto risulta superiore al normale ;

Considerando che le misure d'intervento sono destinate ad evitare un deprecabile ribasso dei prezzi ; che non è pertanto necessario procedere ad acquisti quando il prezzo di mercato è situato ad un livello relativamente elevato ; che occorre di conseguenza prevedere la determinazione di un livello di prezzo al di sopra del quale gli Stati membri non intervengono più sotto forma di acquisti sul mercato;

Considerando come sia necessario che l'ammasso privato del burro e della crema di cui all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento n. 13/64/CEE venga effettuato secondo disposizioni che prevedano, in particolare, condizioni ben definite in materia di concessione di aiuti ;

Considerando che occorre applicare al burro proveniente dagli ammassi le disposizioni generali del regolamento n. 13/64/CEE relative agli scambi di burro, tranne nel caso in cui l'applicazione dell'articolo 21 di detto regolamento è tale da falsare la concorrenza ;

Considerando che in caso di situazione eccedentaria, lo smaltimento del burro proveniente dagli ammassi deve avvenire in modo da non aggravare lo squilibrio del mercato ;

Considerando come sia opportuno che gli Stati membri procurino alla Commissione tutte le informazioni necessarie per consentirle di avere una visione generale del mercato del burro e di tenerne informati gli Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'articolo 21 del regolamento n. 13/64/CEE è applicato in modo da garantire la conservazione delle qualità del burro, allo scopo di salvaguardare la posizione concorrenziale di tale prodotto sul mercato.

Articolo 2

Le misure d'intervento previste dall'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento n. 13/64/CEE sono prese secondo i principi seguenti :

1. L'organismo d'intervento acquista i quantitativi di burro fresco nazionale di prima qualità offertigli, solo fino a quando i prezzi franco commercio all'ingrosso del burro nazionale di prima qualità restano inferiori ai prezzi di intervento, aumentati di un importo che sarà determinato da ciascuno Stato membro e che non potrà essere inferiore a 0,03 unità di conto né superiore a 0,05 unità di conto per chilogrammo.

2. I luoghi che gli Stati membri dichiarano centri d'intervento devono essere situati in importanti centri di produzione o di commercializzazione e soddisfare a requisiti da determinare.

In conformità di disposizioni da determinare, l'organismo d'intervento può fare effettuare le consegne in luoghi diversi dal centro d'intervento piú vicino. In tal caso, esso tiene conto, secondo modalità

(1) GU n. 34 del 27.2.1964, pag. 549/64.

da determinare, della differenza fra le spese di trasporto fino a dette località, e le spese di trasporto fino al centro d'intervento piú vicino.

3. L'organismo d'intervento deve esigere che il burro offerto :

a) sia stato fabbricato con crema pastorizzata in burrifici che dispongano di impianti tecnici appropriati ed in condizioni che consentano la fabbricazione di un burro di buona conservazione ;

b) non superi, al momento dell'acquisto, un'età da stabilire ;

c) sia stato trattato, prima dell'acquisto, in modo tale che la sua facoltà di conservazione non ne sia diminuita ;

d) risponda a requisiti da determinare, riguardanti il quantitativo minimo offerto, l'imballaggio e l'etichettatura.

4. Nel contratto d'acquisto dev'essere previsto che :

— il prezzo d'acquisto è ridotto se, durante un periodo probativo di immagazzinamento da determinare, la diminuzione della qualità del burro ammassato si rivela superiore a quella che risulta normalmente dalla conservazione di un burro che risponda ai criteri di cui alle lettere a), b), e c) del paragrafo 3,

— detta riduzione del prezzo d'acquisto viene effettuata soltanto se l'organismo d'intervento non è responsabile di tale diminuzione anormale di qualità,

— il venditore, per evitare la riduzione del prezzo d'acquisto, può sostituire, a proprie spese, le partite difettose con uno stesso quantitativo di burro fresco nazionale di prima qualità che risponda alle condizioni indicate nel paragrafo 3.

5. L'organismo d'intervento ammassa il burro in depositi frigoriferi nelle condizioni richieste per una buona conservazione e lo controlla regolarmente durante il periodo di immagazzinamento.

Articolo 3

Le misure previste dall'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento n. 13/64/CEE sono prese secondo i principi seguenti :

1. L'esecuzione delle misure prese dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 21, paragrafo 3, è affidata all'organismo d'intervento di ciascuno Stato membro.

2. La concessione di aiuti all'ammasso privato è subordinata alla condizione che il burro immagazzinato sia stato fabbricato con crema pastorizzata.

3. L'ammontare degli aiuti all'ammasso privato è fissato per ciascuno Stato membro, tenendo conto :

— delle spese occasionate dall'ammasso,

— del deprezzamento del prodotto risultante dalla diminuzione normale della sua qualità,

— dello sviluppo dei prezzi di mercato per il burro. Fino al 31 marzo 1966, qualora, al momento dell'uscita dal magazzino, i prezzi franco commercio all'ingrosso del burro di prima qualità oltrepassino il prezzo d'intervento maggiorato di un ammontare che dovrà essere determinato da ciascuno Stato membro e che non potrà essere inferiore a 0,04 unità di conto per chilogrammo né superiore a 0,09 unità di conto, per chilogrammo, l'eccedenza sarà defalcata dall'ammontare degli aiuti. Il Consiglio, deliberando, su proposta della Commissione, secondo la procedura di voto prevista dall'articolo 43 del Trattato, adotta, entro il 31 dicembre 1965, le disposizioni applicabili a decorrere dal 1° aprile 1966 per quanto riguarda l'ammontare di cui è maggiorato il prezzo d'intervento per l'applicazione della presente disposizione.

In linea di massima e tenuto conto di eventuali particolarità, per una medesima campagna lattiera gli aiuti all'ammasso privato concessi, per ogni chilogrammo di burro immagazzinato, per le spese di ammasso non possono eccedere le spese corrispondenti originate dalle misure d'intervento di cui all'articolo 21, paragrafo 2 del regolamento n. 13/64/CEE.

4. L'aiuto all'ammasso privato è subordinato alla conclusione di contratti di ammasso che comportino in particolare, disposizioni relative :

— ai periodi da determinare durante i quali il burro e la crema entrano o escono dall'ammasso ;

— a requisiti da determinare, riguardanti il quantitativo minimo di prodotto compreso in ogni partita, la identificazione ed il controllo delle partite sotto contratto ;

— al diritto che si riserva ciascuno Stato membro di far procedere all'uscita dall'ammasso quando la situazione del mercato del burro lo esiga.

Articolo 4

L'articolo 21 del regolamento n. 13/64/CEE è applicato in modo che alla fine della campagna lattiera, le giacenze di burro e di crema oggetto delle misure previste dai paragrafi 2 e 3 di detto articolo, siano il piú possibile ridotte, compatibilmente con la situazione del mercato.

Articolo 5

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 7, le disposizioni del regolamento n. 13/64/CEE relative

agli scambi di burro si applicano anche agli scambi di burro uscito dall'ammasso.

Articolo 6

L'organismo d'intervento non può vendere il burro uscito dall'ammasso ad un prezzo inferiore al prezzo franco commercio all'ingrosso del burro fresco di prima qualità, diminuito di un ammontare da determinare tenendo conto del deprezzamento risultante dalla diminuzione normale della qualità dovuta all'ammasso.

Articolo 7

Se, in uno Stato membro, l'evoluzione dei prezzi del burro è tale che uno smaltimento del burro oggetto delle misure d'intervento, di cui all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento n. 13/64/CEE non può essere effettuato in conformità dell'articolo 6, tale burro deve uscire dall'ammasso secondo disposizioni particolari da determinare.

In caso di minaccia di perturbazione del mercato, il burro in questione può, in particolare, essere venduto a certi gruppi di consumatori e di trasformatori, essere presentato diversamente od essere commercializzato dopo aver subito una trasformazione.

Senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 6 del regolamento n. 13/64/CEE, gli scambi del burro di cui al presente articolo sono oggetto di disposizioni particolari da determinare.

Articolo 8

Gli Stati membri mettono regolarmente a disposizione della Commissione tutti i dati che la stessa ritiene necessari per avere una visione generale del mercato del burro e per poterne tenere informati gli Stati membri.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addí 3 giugno 1964.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. FAYAT

REGOLAMENTO N. 63/64/CEE DELLA COMMISSIONE

del 4 giugno 1964

relativo alla determinazione dei prezzi che servono per il calcolo del prelievo nei confronti dei paesi terzi nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 14/64/CEE del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine [1] ed in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,

Considerando che il prezzo all'importazione che serve per il calcolo del prelievo nei confronti dei paesi terzi, deve essere determinato in base ai corsi registrati sui mercati piú rappresentativi dei paesi terzi ;

Considerando che è opportuno constatare tali corsi sui mercati piú rappresentativi dei paesi terzi che possiedono una struttura commerciale e dei sistemi di produzione di bestiame analoghi a quelli esistenti negli Stati membri ;

Considerando che nel constatare i corsi è opportuno tener conto delle qualità offerte su tali mercati e che tradizionalmente sono oggetto di scambi con gli Stati membri ;

Considerando che se è possibile prendere in considerazione a tal fine, per quanto riguarda i bovini, la media aritmetica dei corsi di queste qualità, è necessario, per quanto riguarda i vitelli, allo scopo di tener conto dell'insieme delle qualità che tradizionalmente sono oggetto di scambi con gli Stati membri, maggiorare di 1,25 UC per 100 kg di peso vivo, la media aritmetica dei corsi registrati in Danimarca ;

[1] GU n. 34 del 27.2.1964, pag. 562/64.